

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N.82 DEL 9 SETTEMBRE 2020**

Nuove disposizioni recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Misure restrittive temporanee per i Comuni di Bugnara, Lucoli, Civita d'Antino, Pettorano sul Gizio e Sulmona .

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Cost.;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, circa la proroga dell'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all'allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» - convertito in Legge 14 luglio 2020 n.74 - e, in particolare:

- l'art.1 comma 16, il quale, tra l'altro, dispone che “*Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2*”;

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” ;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che ha spostato al 15 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;

VISTI

- il DPCM 7 agosto 2020 riportante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il DPCM 7 settembre 2020 recante “ *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*”;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo ha costantemente trasmesso al Ministero della Salute tutti i dati richiesti al fine di effettuare il monitoraggio della situazione epidemiologica siccome previsto dal decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 ;

RICHIAMATE le Ordinanze Presidenziali afferenti la materia di che trattasi;

VISTO il Report 16 di monitoraggio della fase 2 per la regione Abruzzo – elaborato dal Gruppo di lavoro Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità ed aggiornato del Mds-ISS – con i dati di calcolo degli indicatori previsti dal DM 30 aprile 2020 aggiornati al 1^a settembre;

ATTESO che il predetto report attesta che :

“(omissis) – In Italia, come in Europa e globalmente, si è verificata una transizione epidemiologica dell'epidemia da SARS-CoV-2 con un forte abbassamento dell'età mediana della popolazione che contrae l'infezione. L'età mediana dei casi diagnosticati nell'ultima settimana è di 32 anni, in leggero aumento rispetto alla settimana scorsa. La circolazione avviene oggi con maggiore frequenza nelle fasce di età più giovani, in un contesto di avanzata riapertura delle attività commerciali (inclusi luoghi di aggregazione) e di aumentata mobilità. Si conferma il cambiamento nelle dinamiche di trasmissione (con emergenza di casi e focolai associati ad attività ricreative sia sul territorio nazionale che all'estero) osservato nelle settimane precedenti.L'Italia si trova in una fase epidemiologica di transizione al momento in progressivo peggioramento. Anche in questa settimana si rileva una trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale, che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti e spesso associati ad attività ricreative che comportano assembramenti e violazioni delle regole di distanziamento fisico sia sul territorio nazionale che all'estero. Si assiste pertanto alla successiva importazione di casi e ad una ulteriore trasmissione locale (anche al rientro dopo periodi di vacanza).Per questo rimane fondamentale mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale circa il peggioramento della situazione epidemiologica e sull'importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l'igiene individuale, l'uso delle mascherine e il distanziamento

fisico..... La situazione descritta in questo report, relativa prevalentemente ad infezioni contratte nella seconda decade di agosto 2020, conferma la presenza di importanti segnali di allerta legati ad un aumento della trasmissione locale. Al momento i dati confermano l'opportunità di mantenere le misure di prevenzione e controllo già adottate dalle Regioni/PPAA e essere pronti alla attivazione di ulteriori interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento” con una valutazione relativa all'aumento di trasmissione in Abruzzo di COVID-19 definita MODERATA, peggiorativa della precedente rilevazione resa con Report n. 15 che asseriva quale BASSA la valutazione relativa all'aumento di trasmissione in Abruzzo di COVID-19 ;

CONSIDERATO che il Report n. 17 di monitoraggio della fase 2 per la regione Abruzzo – elaborato dalla Cabina di regia Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità ed aggiornato al 08.09.2020 con i dati di calcolo degli indicatori previsti dal DM 30 aprile 2020 relativi alla settimana dal 31.08.2020 al 06.09.2020 in fase di validazione, conferma il trend della Regione Abruzzo e la valutazione definita MODERATA ;

ATTESO che il DM 30 aprile 2020 precisa che in caso di nuovi focolai di trasmissione sul territorio regionale è necessario effettuare rapidamente la valutazione del rischio e valutare l'opportunità di istituire una zona rossa sub-regionale;

ATTESO CHE IL Gruppo Tecnico Scientifico Regionale (di seguito GTSR) siccome istituito con D.G.R. n.139/2020, adito dal Direttore del Dipartimento Sanità in ragione dell'evoluzione della situazione epidemiologia dell'area peligna, che interessa una serie di comuni limitrofi a Sulmona e, dunque, in area geografica utile a rendere probabile un'impennata di contagi da covid-19, ha rilevato– negli incontri del 07.09.2020 e del 08.09.2020 e ad esito della disamina dei dati epidemiologici elaborati dal Dipartimento Sanità e dalla ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila – come effettivamente l'attivazione di catene di trasmissione ed il conseguente trend in crescita su tutta la vallata evidenzia un'ampia diffusione del virus, caratterizzata dall'aumento del numero di focolai attivi, nonché dalla contestuale espansione di focolai esistenti;

DATO ATTO di quanto assunto a verbale dal GTSR nella seduta del 08.09.2020, espressamente di seguito riportato:

“data la valutazione epidemiologica CoviD-19 nella Valle Peligna, risultante dai dati allegati al presente verbale quale parte integrante dello stesso, si propongono, per i comuni del suindicato perimetro che presentano focolai, per il termine di 15 giorni le seguenti misure restrittive :

- ***obbligo mascherine anche all'aperto h24***
- ***accesso scaglionato negli esercizi commerciali, con presenza limitata alla necessità (consumazione senza stazionamento persistente)***
- ***divieto di feste ed eventi pubblici e privati che comportino assembramenti;***
- ***chiusura anticipata alle ore 20 degli esercizi commerciali;***
- ***obbligo di tenuta del registro accesso clienti da parte degli esercenti la ristorazione***
- ***divieto di pratica degli sport da contatto”***

RITENUTO, alla luce di quanto sopra indicato e della situazione epidemiologica attuale, in condivisione di quanto assunto dal GTSR, di disporre, per i comuni della Valle Peligna che presentano focolai attivi, per il termine di 7 giorni a far data dalla presente ordinanza, le seguenti misure restrittive :

1. obbligo mascherine anche all'aperto h24;
2. accesso scaglionato negli esercizi commerciali, con sosta all'interno dell'esercizio limitata al tempo necessario all'acquisto/consumazione del bene;
3. divieto di feste ed eventi pubblici e privati che comportino assembramenti;
4. chiusura anticipata alle ore 20 degli esercizi commerciali (negozi, alimentari, bar etc);
5. obbligo di tenuta del registro accesso clienti da parte degli esercenti la ristorazione;
6. divieto di pratica degli sport da contatto;

REPUTATO

- di indicare quali interessati all'applicazione della presente ordinanza i Comuni di Bugnara, Lucoli, Civita d'Antino, Pettorano sul Gizio, Sulmona;
- di precisare che le presenti misure restrittive potranno essere modificate, sospese o procrastinate a seconda dell'andamento della situazione epidemiologica, sentito il GTSR;

RITENUTO altresì, al fine fondamentale di mantenere nella popolazione una elevata consapevolezza circa il peggioramento della situazione epidemiologica e l'importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione, sollecitare le Autorità Sanitarie Locali ad implementare l'attività di informazione, di monitoraggio e controllo del rispetto delle restrizioni occorrenti ;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

ORDINA

- 1. L'attuazione delle seguenti misure restrittive nei Comuni di Bugnara, Lucoli, Civita d'Antino, Pettorano sul Gizio, Sulmona:**
 - obbligo mascherine anche all'aperto h24;
 - accesso scaglionato negli esercizi commerciali, con sosta all'interno dell'esercizio limitata al tempo necessario all'acquisto/consumazione del bene;
 - divieto di feste ed eventi pubblici e privati che comportino assembramenti;
 - chiusura anticipata alle ore 20 degli esercizi commerciali (negozi, alimentari, bar etc) ;
 - obbligo di tenuta del registro accesso clienti da parte degli esercenti la ristorazione;
 - divieto di pratica degli sport da contatto.
- 2.** l'applicazione delle misure restrittive di cui al precedente punto 1 decorre a far data dalla presente ordinanza e per il termine di giorni 7;
- 3. le presenti misure restrittive potranno essere modificate, sospese o procrastinate a seconda dell'andamento della situazione epidemiologica ;**
- 4.** le Autorità Sanitarie Locali sono chiamate ad implementare l'attività di informazione, di monitoraggio e controllo del rispetto delle restrizioni occorrenti ;
- 5.** la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto territorialmente competente, ai Sindaci dei Comuni interessati ed al Dipartimento Protezione Civile regionale;
- 6.** la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il Direttore del Dipartimento Sanità
Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)

L'Assessore alla Salute
Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)

FAQ aggiornate al 10.09.2020**Domanda:**

Quali sono gli esercizi commerciali che devono chiudere anticipatamente alle ore 20.00?

Risposta:

In ordine alla richiesta di chiarimenti inerente l'Ordinanza n.82, si precisa che gli esercizi commerciali per i quali è richiesta, per il termine di 7 giorni, la chiusura anticipata alle ore 20.00 sono i seguenti:

- Bar e altri esercizi simili senza cucina, ossia: Pub, Birrerie, Caffetterie, Enotecche;
- Gelaterie, Pasticcerie, Pizzerie al taglio;
- esercizi specializzati di commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco;
- esercizi non specializzati di commercio al dettaglio con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, quali Ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati.

Sono escluse dalla misura restrittiva del limite orario di cui sopra, ma soggette all'obbligo di registrazione:

- le attività di ristorazione con somministrazione, che dispongono di posti a sedere;
- le attività di ristorazione connesse alle aziende agricole.